



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 18/07/01

Controllata senza rilievi dal Coreco in data 25/07/01 – prot. 7672 -

IN VIGORE DAL 25/07/01

SOMMARIO

Art.1 -	PRINCIPI E FINALITA'	3
Art.2 -	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
Art.3 -	DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE	4
Art.4 -	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLE ZONE	5
Art.5 -	AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
Art.6 -	DOCUMENTAZIONE	8
Art.7 -	INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE	10
Art.8 -	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ	10
Art.9 -	OBBLIGHI GENERALI	10
Art.10 -	INSTALLAZIONI SU PROPRIETÀ COMUNALI	11
Art.11 -	LIMITI DI ESPOSIZIONE E RISANAMENTO	11
Art.12 -	CONTROLLO E VIGILANZA	12
Art.13 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ENTRATA IN VIGORE	12

Art.1 - PRINCIPI E FINALITA'

Come previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22/02/01, il presente Regolamento ha lo scopo di garantire il corretto inserimento urbanistico territoriale degli impianti per la telefonia mobile e ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della normativa statale e regionale sugli impianti di telecomunicazione.

L'intento è di tutelare i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale e salvaguardare la salute dei cittadini residenti, attraverso criteri che favoriscano la razionalizzazione dell'inserimento degli impianti per la telefonia mobile sul territorio comunale e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Si ribadisce il principio fondamentale, ripreso dalle leggi vigenti in materia, definito come "*principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione*", secondo il quale "la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile".

Art.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente regolamentazione si inserisce nel quadro normativo di seguito elencato:

- D.Lgs. n°615 del 12.11.1996 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993."
- D.M. 18.5.1999 "Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica."
- Legge n. 189 del 01.07.97 di conversione del D.L. n.115 del 01.05.97 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali"
- D.M. n.381 del 10.09.98 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili per la salute umana
- Legge regionale n.30 del 31.10.00 – Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 20.02.01 – Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.00, n.30 recante "Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"
- Legge n. 36 del 22.02.01 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e d elettromagnetici.

Art.3 - DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE

Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili e in base a quanto disposto dalla normativa regionale, si esclude tassativamente la possibilità di consentire la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile nelle seguenti aree ed edifici :

- aree destinate ad attrezzature sanitarie (ospedali, case di cura e di riposo, poliambulatori) assistenziali (oratori, centri sociali e di aggregazione), scolastiche;
- zone di parco classificate A;
- riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11;
- edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale.

Analogamente, in prossimità di tali aree ed edifici, per una fascia di rispetto di 200 metri, calcolata tra il perimetro esterno di dette strutture e la base dell'installazione, è esclusa l'installazione degli stessi impianti.

Gli impianti installati entro i confini comunali devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato - così come perimetrato ai sensi del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 - e su apposito traliccio.

Le aree ed edifici sopra citati, per i quali esiste il divieto di installazione, sono stati identificati nella Tav. 01 e se ne riporta la corrispondenza alle attuali suddivisioni di destinazione d'uso previste dal PRG :

Aree ed edifici	Zona PRG	Descrizione
aree destinate ad attrezzature sanitarie	G9	zone per attrezzature civiche, sanitarie, sociali e culturali, ecc.
aree destinate ad attrezzature assistenziali	G9	zone per attrezzature civiche, sanitarie, sociali e culturali, ecc.
aree destinate ad attrezzature scolastiche	G1 G2 G3 G4	asilo nido; scuola materna; scuola elementare; scuola media dell'obbligo
zone di parco classificate A	H8	
riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.	H8	zona di riequilibrio ecologico ai sensi della L.R. 11/88 e relativo rispetto
edifici classificati di interesse storico architettonico e monumentale;	H1.1 H1.2 H5	zone interessate da agglomerati urbanistico-edilizi o da edifici che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale; zone di particolare pregio ambientale per motivi naturalistici e testimoniali. zone di interesse archeologico

Art.4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLE ZONE

I criteri di idoneità sono stati ricavati da una valutazione combinata della vocazione delle aree del territorio, sensibilità territoriale, e della loro ricettività residua in termini di infrastrutture, carico o pressione territoriale.

L'aspetto relativo al valore ambientale e paesaggistico del territorio non è stato inserito come carattere di sensibilità territoriale, in quanto dovrà essere svolta una specifica analisi dell'impatto ambientale che considererà tutti i vincoli presenti negli strumenti programmatici a livello regionale e provinciale.

Il territorio è stato suddiviso in aree a diversa sensibilità (alta, media, bassa) valutando i seguenti fattori :

- la destinazione d'uso del PRG vigente,
- la possibilità che nella zona si possa verificare la permanenza di persone per un periodo non inferiore alle 4 ore (art. 4 del D.M. 381/98);
- la densità media di popolazione in quella zona.

Risulta quanto di seguito riportato :

Sensibilità	Descrizione	Classificazione
DIVIETO	Zone per attrezzature scolastiche fino al compimento dell'obbligo (asilo nido)	Zone G1
DIVIETO	Zone per attrezzature scolastiche fino al compimento dell'obbligo (scuola materna)	Zone G2
DIVIETO	Zone per attrezzature scolastiche fino al compimento dell'obbligo (scuola elementare)	Zone G3
DIVIETO	Zone per attrezzature scolastiche fino al compimento dell'obbligo (scuola media dell'obbligo)	Zone G4
DIVIETO	Zone per attrezzature pubbliche civiche, sanitarie, sociali e culturali	Zona G9
DIVIETO	Zone ambientali ed edifici di pregio architettonico	Zone H1.1
DIVIETO	Zone ambientali ed edifici di pregio architettonico	Zone H1.2
DIVIETO	Zona di interesse archeologico	Zona H5
DIVIETO	Zona di riequilibrio ecologico ai sensi della L.R. 11/88 e relativo rispetto	Zona H8
ALTA	Zone edificate a prevalente destinazione residenziale	Zone B
ALTA	Zone residenziali di espansione in corso di attuazione	Zone C1
ALTA	Zone di nuovo impianto di completamento di preesistenti insediamenti	Zone B4
ALTA	Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziale	Zone C2p
ALTA	Zone per attrezzature sportive di interesse generale	Zona F1
ALTA	Zone per mercati, fiere, spettacoli e manifestazioni popolari	Zona F3
ALTA	Zone per servizi pubblici, amministrativi, sociali e culturali	Zona F4
ALTA	Zone per spazi pubblici attrezzate a parco	Zona G5
ALTA	Zone per spazi pubblici attrezzate per lo sport	Zona G6
ALTA	Zone per attrezzature religiose	Zona G7
ALTA	Zone destinate a verde privato	Zona H10
ALTA	Zona destinata a centro allevamento, maneggio ippico ed attrezzature sportive private (n. 59)	Zona L1
ALTA	Zona destinata a centro per la pesca sportiva (n. 74).	Zona L3
ALTA	Zone destinate ad impianti sportivi privati	Zone L6

Sensibilità	Descrizione	Classificazione
MEDIA	Insediamenti produttivi esistenti	Zone D1.1
MEDIA	Insediamenti produttivi di ristrutturazione.	Zone D1.2
MEDIA	Nuove localizzazioni produttive di completamento.	Zone D2d
MEDIA	Nuove localizzazioni produttive in espansione.	Zone D2p
MEDIA	Attrezzature di servizio alla viabilità	Zone D3
MEDIA	Centri commerciali	Zone D4
MEDIA	Zone per sedi viarie, zone per sedi di percorsi ciclabili e pedonali	Zona H6
MEDIA	Zone destinate ad attrezzature di ristoro	Zona L7
MEDIA	Zona destinata a Cantina	Zona L9
BASSA	Zone agricole	Zona E
BASSA	Zone cimiteriali	Zona F2
BASSA	Zone per attrezzature tecnologiche, municipali e/o di altri enti	Zona F5
BASSA	Zona aeroportuale	Zona F6
BASSA	Zone per parcheggi pubblici	Zona G8

BASSA	Zone di tutela fluviale e dei corsi d'acqua	Zone H2.1
BASSA	Zone di tutela fluviale e dei corsi d'acqua	Zone H2.2
BASSA	Zone di vincolo aeroportuale	Zona H3
BASSA	Zone di vincolo per il prelievo dell'acqua potabile	Zona H4
BASSA	Zone ferroviarie	Zona H7
BASSA	Zone di tutela cimiteriale	Zona H9
BASSA	Zona destinata ad attività di depurazione di fanghi - attività di produzione biologica.	Zona L2
BASSA	Zona destinata alla sosta degli autotreni e relativi servizi di magazzino e imballaggio merci	Zona L4
BASSA	Zona destinata ad immagazzinamento all'aperto di rottami	Zona L5
BASSA	Zone destinate a stazioni di servizio alla viabilità	Zona L8
BASSA	Zona destinata al rimessaggio e alla commercializzazione di Caravan, Autocaravan, articoli per il campeggio ed il tempo libero.	Zona L11
BASSA	Zona per il deposito e la commercializzazione di materiali edili	Zona L13
BASSA	Zona destinata alla costruzione ed al deposito di imballaggi .	Zona L14
/	Zona di inquinamento acustico	Zona H11
/	Zona agricola di tutela dell'abitato	Zona H12
/	Zona di tutela degli elettrodotti	Zona H13

Quanto sopra elencato è stato riportato nella Tav. 01 attraverso la diversificazione cromatica esposta nella legenda della tavola.

Alla sensibilità territoriale viene associata la verifica della ‘pressione’ sulla zona in termini di altre infrastrutture presenti, in particolare impianti che siano sorgenti di inquinamento elettrico, magnetico ed elettromagnetico. In questo modo si considerano i possibili effetti sinergici, sanitari e percettivi, derivanti dalla contemporanea presenza di più infrastrutture.

Dovrà quindi essere considerata la presenza dei seguenti impianti, nel raggio di 200 m. :

- impianti sorgenti di campi elettromagnetici –CEM (imp. alta frequenza);
- impianti sorgenti di campi magnetici-CM e/o elettrici-CE (imp. basse frequenze).

Dall'analisi di ogni zona, combinando la sensibilità e la pressione territoriale, potranno verificarsi i seguenti casi che andranno a definire l'idoneità della zona stessa, secondo la matrice riportata di seguito :

Idonea : possibilità di installazione di impianti

Scarsamente idonea : installazione sconsigliata (eventuale richiesta di approfondimenti sul sito, eventuale richiesta di dimostrazione di impossibilità di collocare in sito diverso)

Non idonea : preclusione alla possibilità di installazione

Pressione Sensibilità	Presenza sorgenti di CEM	Presenza di sorgenti di CM e/o CE	Assenza di sorgenti CE, CM, CEM
Alta	NON IDONEA	NON IDONEA	SCARSAMENTE IDONEA
Media	NON IDONEA	SCARSAMENTE IDONEA	IDONEA
Bassa	SCARSAMENTE IDONEA	IDONEA	IDONEA

Nel caso in cui si tratti di impianto che preveda la condivisione delle infrastrutture di un impianto esistente, l'idoneità della zona non viene nuovamente determinata, in quanto si tende a favorire tale procedura, nel rispetto dei limiti e dei valori di cautela di campo elettromagnetico previsti dalla normativa.

Art.5 - AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le nuove installazioni sono soggette a Concessione Edilizia, sia quelle con collocazione a terra, sia quelle su edifici. Nello specifico sono soggette a Concessione Edilizia :

- tutte le richieste relative a nuovi impianti di s.r.b.;
- modifiche sostanziali degli impianti di s.r.b. esistenti, che comportino alterazioni alla consistenza e alle forme dello stesso, che riguardino, oltre ai sistemi radianti, il posizionamento delle antenne sul traliccio (quota e azimuth);
- tutti gli altri interventi non compresi al successivo punto per la Denuncia di Inizio Attività

Gli interventi che possono essere sottoposti ad una procedura di Denuncia di Inizio Attività sono :

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad impianti s.r.b. che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme dello stesso, e che non provochino aumento di campo elettrico;
- interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate di stazioni r.b., purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- modifiche degli impianti di s.r.b. esistenti, che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme dello stesso, e che non provochino aumento di campo elettrico;
- interventi di soppressione e rimozione degli impianti di s.r.b. e bonifica del sito.

Inoltre, le modifiche di impianti esistenti soggette a D.I.A., sono soggette a comunicazione preventiva, oltre che al Comune, anche all'AUSL e all'ARPA.

L'installazione degli impianti di s.r.b. può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di salvaguardia dei monumenti e delle aree archeologiche, della circolazione stradale, nonché le prescrizioni urbanistiche, oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti di cui trattasi, con particolare riguardo alla prevenzione della salute pubblica. Perciò dovrà essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Le richieste di autorizzazione dei programmi annuali o delle singole installazioni sono presentate dai gestori interessati allo Sportello Unico Attività Produttive, complete della documentazione di cui al punto 8.1. della Direttiva Regionale n.197 del 20/02/01. Inoltre, solo al momento della richiesta relativa al programma annuale, forniscono al Comune la mappa completa delle installazioni già realizzate, in modo tale che il Comune possa predisporre e aggiornare il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile, così come previsto dall'art. 11 della L.R. 30/00.

Il Comune, attraverso lo Sportello Unico, verificherà la completezza della documentazione prodotta, e se necessario, interromperà il procedimento richiedendo integrazioni.

Il Responsabile del procedimento avvia la procedura richiedendo all'Ufficio Tecnico di curare un primo esame della compatibilità urbanistica e ambientale delle richieste pervenute. L'Ufficio Tecnico dovrà acquisire, in fase istruttoria, il parere da parte della Commissione Comunale Integrata Edilizia.

Durante l'esame di merito, una particolare attenzione, esplicitata attraverso la formulazione di una valutazione specifica, dovrà essere posta ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione o attuazione, considerando tale fattore nella considerazione della distanza dell'impianto da tali aree di potenziale sviluppo insediativo, previste dallo strumento urbanistico comunale.

La documentazione presentata viene inviata parallelamente all' ARPA e all'Azienda USL, per le valutazioni di competenza. La procedura autorizzativa prevede il conseguimento obbligatorio dei pareri dell'Azienda U.S.L. e dell'ARPA.

Nel caso di domanda di autorizzazione di Programmi annuali, a tali enti sarà inviata una mappa di sintesi ed un riepilogo dei Programmi di installazione proposti dai gestori.

L'Ufficio Tecnico predisponde, se necessario, idonee iniziative atte a coordinare le richieste formulate dai gestori per arrivare a proposte possibilmente condivise.

Il Dirigente della struttura competente rilascia le autorizzazioni ai programmi e/o le concessioni delle installazioni e provvede a stabilire e incamerare le spese di istruttoria. Inoltre dovranno essere versati al Comune gli oneri di legge per le concessioni edilizie.

Art.6 - DOCUMENTAZIONE

Il gestore richiedente, per ogni nuova installazione, presentata all'interno o al di fuori del Programma annuale, deve obbligatoriamente presentare, unitamente ai consueti allegati all'istanza di C.E. prescritti dalle vigenti normative, la documentazione indicata nella Direttiva Regionale n.197 del 20.02.01 al punto 8.1, che viene riportata di seguito :

CARATTERISTICHE DEL SITO

- progetto dell'impianto in scala 1:200;
- inserimento fotografico;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico)

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONE STRUMENTALE

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuali tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità d'accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

inoltre, per antenne installate su edifici :

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredati dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nella documentazione presentata dovranno essere chiaramente esplicitate le misurazioni di CEM effettuate "ante operam", in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione.

Inoltre dovrà essere inserito nella documentazione il nulla-osta alla pubblicazione, in toto od in parte, del materiale presentato. Nel caso sia autorizzabile solo la pubblicazione di una parte delle informazioni contenute nella documentazione, il gestore dovrà produrre un fascicolo apposito per la pubblicazione del programma.

La documentazione presentata dai gestori dovrà essere prodotta in cinque copie. La documentazione cartacea dovrà essere accompagnata da quella su supporto informatico (preferibilmente CD). La documentazione su supporto informatico dovrà essere elaborata con programmi compatibili al sistema operativo Windows; le planimetrie dovranno essere presentate su file .dwg, .dxf (versione AutoCAD R.14) ed i relativi database predisposti per ArcView.

Nel caso vi sia una significativa sovrapposizione con le emissioni di altri impianti (vicinanza, condivisione, ecc.), dovrà essere presentata una progettazione congiunta che definisca i livelli di campo a partire dalle caratteristiche di emissione massima di entrambi gli impianti, al fine di favorire le corrette valutazioni da parte degli enti competenti.

Art.7 - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Il Comune promuove la corretta informazione della popolazione, incentivando campagne di divulgazione sulla conoscenza dei campi elettromagnetici e loro sorgenti, e altre iniziative che favoriscano il dibattito ed il confronto su tali temi.

Il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente, è garantito attraverso la pubblicazione delle richieste di installazione avanzate dai gestori, salvo il diritto di riservatezza del segreto industriale. La pubblicazione avverrà per 30 giorni, durante i quali i titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto, potranno presentare osservazioni.

In caso di richieste di installazioni entro una fascia di 200 m. dai confini comunali, il Comune provvederà ad informarne il Comune limitrofo interessato e l'Azienda USL competente per territorio.

Art.8 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori, dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti le caratteristiche prescritte dal Comune ed i limiti prescritti dalla normativa vigente.

In assenza di tale certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

All'attivazione dell'impianto si richiede l'effettuazione di un semplice monitoraggio dell'impianto, in particolare in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione, comunicando al Comune, all'ARPA e all'AUSL i valori ottenuti.

Art.9 - OBBLIGHI GENERALI

Occorre mitigare il più possibile l'impatto visivo e garantire, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai relativi effetti paesistici, prospettici e architettonici.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire una ordinata distribuzione degli impianti, saranno incentivate le soluzioni di condivisione e utilizzo da parte di più gestori delle medesime infrastrutture impiantistiche.

Il gestore è obbligato alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spesa, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Il medesimo obbligo sarà esteso agli impianti insediati su aree di proprietà privata, al fine di evitare l'abbandono di manufatti, una volta scadute le concessioni ministeriali e/o le Convenzioni con i privati.

Per ogni impianto dovrà essere prevista adeguata copertura assicurativa per danni alle persone e cose. Copia della documentazione comprovante l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli esecutori nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni sanzionabili dalle leggi e regolamenti vigenti anche se, in ottemperanza del presente regolamento, venissero prescritte particolari disposizioni da parte del Comune.

Art.10 - INSTALLAZIONI SU PROPRIETÀ COMUNALI

Per favorire il razionale inserimento di cui al punto precedente, il Comune si impegna ad individuare aree ed immobili comunali forniti delle caratteristiche per l'installazione degli impianti per telefonia mobile

Sulle aree o immobili di proprietà comunale possono essere autorizzate installazioni, supportate da un apposito atto tra il Comune proprietario ed il/i gestore/i richiedente/i, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata.

Nel Contratto di locazione/Convenzione sarà previsto l'obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, l'obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 9, nonché i tempi di validità della locazione dell'area ed il relativo canone da versare al Comune.

Art.11 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E RISANAMENTO

I livelli massimi dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza prodotti dagli impianti per la telefonia mobile presenti sul territorio comunale sono quelli fissati dalla vigente normativa nazionale .

Fermi restando i limiti di cui sopra, vengono altresì recepiti integralmente dal presente regolamento le misure di cautela e gli obiettivi di qualità di cui alla vigente normativa nazionale e regionale.

In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Tali azioni di risanamento dovranno avvenire tenendo conto delle indicazioni tecnico-procedurali stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il superamento dovrà essere valutato o misurato secondo le modalità previste dall'Allegato B del D.M. 381/98.

Potranno essere previsti o interventi di riduzione a conformità o delocalizzazione degli impianti. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'Allegato C del D.M. 381/98.

Il programma degli interventi di risanamento dovrà essere presentato, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 30/00, al Comune che formulerà l'autorizzazione su parere dell'ARPA e dell'AUSL.

Art.12 - CONTROLLO E VIGILANZA

L'attività di vigilanza e controllo sugli impianti oggetto del presente Regolamento è svolta dall'Amministrazione Comunale che si avvarrà dell'ARPA e dall'Azienda USL, con le modalità di cui all'art.17 della L.R. 44/95. Si applicano le disposizioni dell'art.14 della L 36/01 e dell'art.16 della L.R. 30/00.

Al fine di verificare periodicamente i valori di campi elettromagnetici e minimizzare l'esposizione agli stessi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai Gestori di finanziare campagne di rilevamento e monitoraggio degli impianti esistenti, che saranno svolte da soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale. I dati, una volta validati da ARPA e Azienda USL, potranno essere resi pubblici.

Il Comune aderirà e favorirà lo sviluppo di iniziative e ricerche relative all'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti e di realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti.

Art.13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, disciplina l'installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile, integrandosi alla normativa ed alla legislazione vigente allo scopo di dettagliarne alcuni aspetti procedurali. Costituisce lo strumento regolamentare integrandosi ai disposti normativi delle N.T.A. del PRG. In attesa dell'approvazione della Variante Specifica di PRG dovrà essere rispettato il presente Regolamento e l'art.43 del Regolamento Edilizio Comunale

Qualsiasi istanza che non rispetti appieno i disposti del presente Regolamento potrà essere rigettata dall'autorità comunale preposta al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Gli effetti del presente atto sono validi fino a diverse disposizioni di legge.

Nel periodo transitorio in cui saranno richiesti i pareri dell'ARPA e dell'AUSL, che potranno portare ad eventuali proposte di variazione o diversa formulazione, si farà riferimento al presente Regolamento, fatti salvi i pareri specifici degli organi competenti in materia.

Il Regolamento sarà sottoposto all'esame da parte dell'Organo regionale di controllo ed entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del medesimo.